

ISTRUTTORIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E CARTOGRAFICA

Prot. n. 9895 del 10/03/2017 class. 07-04-05 fasc. 2405

COMUNE di SOLIERA

Variante 2016 al P.S.C. adottata con D.C.C. 66 del 14/07/2016 e successiva adozione della Valutazione Ambientale Strategica con DCC n. 98 del 29/01/2016

PARERE TECNICO in merito all'espressione di RISERVE ai sensi dell'art. 32 LR 20/2000;

PARERE AMBIENTALE art. 5 della L.R. 20/2000 e art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

PREMESSE

Inquadramento amministrativo

Il P.S.C. del Comune di Soliera è stato adottato con D.C.C. n° 24 del 09/04/2003 ed è stato approvato con D.C.C. n. 77 del 03/12/2003 (Mediante conversione del P.R.G. vigente negli attuali strumenti PSC, POC e RUE).

Sono state adottate le seguenti varianti al P.S.C.:

- D.C.C. n°84 del 22/12/2008, approvata con D.C.C. n°36 del 22/04/2009;
- D.C.C. n°23 del 26/03/2013, approvata con D.C.C. n°75 del 02/07/2013;
- D.C.C. n°42 del 08/04/2014, approvata con D.C.C. n°8 del 27/01/2015.

Sia il POC che il RUE sono stati modificati ed integrati con numerose varianti successive.

Infine in data 29 luglio 2014 è stato approvato con DCC 78 il Piano della Ricostruzione adottato con atto D.C.C. 46 del 18/04/2014; il PDR è stato modificato con successiva variante adottata con DCC 125 del 18/12/2014 su cui è stata fatta intesa unica ai sensi della LR 16/2012 ma di cui non risulta ancora pervenuta approvazione.

Conferenza e Accordo di Pianificazione

Con Decreto del Sindaco n. 21 del 20/05/2016 è stata indetta la Conferenza di Pianificazione con la finalità di procedere all'esame congiunto del Documento Preliminare ed esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi ed alle scelte di pianificazione prospettate dall'Amministrazione Comunale, avanzate sulla base di un Quadro Conoscitivo del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile. la Conferenza di Pianificazione è stata aperta il 30/05/2016. In data 01/07/2016 si è quindi tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione, al termine della quale gli Enti partecipanti hanno provveduto a sottoscrivere il verbale conclusivo della

Conferenza condividendo le determinazioni finali contenute nello stesso verbale e negli atti allegati. La Provincia di Modena, in particolare, ha espresso le proprie determinazioni finali con prot. 31886 del 01/07/2016 al verbale allegato. Con Delibera GP n. 60 del 11/07/2016 e Delibera C.C. n. 65 del 14/07/2016 è stato approvato il testo dell'Accordo di pianificazione tra la Provincia di Modena ed il Comune di Soliera per la formazione della variante al Piano Strutturale Comunale.

Il Comune di Soliera ha adottato la presente Variante al PSC con DCC n. 66 del 14/07/2016 e gli elaborati di Variante sono stati trasmessi alla Provincia con nota prot.11068 del 27/07/2016 ai fini istruttori. L'Amministrazione provinciale li ha assunti agli atti con prot. 36018 del 28/07/2016.

Con atto del Presidente della Provincia di Modena n.143 del 07/10/2016 viene approvata l'istruttoria prot. 45278 del 06/10/2016 avente ad oggetto l'esito della Verifica di assoggettabilità della variante al PSC: si ritiene che la Variante al PSC del Comune di Soliera non possa essere esclusa dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del DLgs 152/2006 e s.m.i. e pertanto si rimanda la Variante a Valutazione Ambientale Strategica.

Con DCC n. 98 del 29/11/2016 viene adottata la Valutazione Ambientale Strategica ad integrazione della Variante al PSC 2016. La Valutazione Ambientale Strategica viene trasmessa alla Provincia di Modena con nota prot. 17839 del 14/12/2016, acquista agli atti prot. 56099 del 15/12/2016.

Sintesi dei contenuti della variante al P.S.C.

Come emerge dalla Relazione Illustrativa la variante si articola nei seguenti temi:

“1) modifiche derivanti da esigenze emerse negli anni successivi all'avvio della formazione della Variante 2013-II, che necessitano di trovare una risposta all'interno degli strumenti urbanistici comunali, inerenti:

- Ambiti urbani per insediamenti a destinazione prevalentemente residenziale: stralcio di diritti edificatori da alcuni lotti di comparti già in fase di attuazione e non compresi nel POC vigente (var. n.2.1.1); modifiche a vincoli di natura storico-culturale di categoria A2 (2.3.1 e 2.3.2);*
- Ambiti urbani prevalentemente a destinazione produttiva/commerciale: modifica delle caratteristiche delle strutture di vendita non alimentari aggregabili, rispetto quanto già ammesso nell'ambito Ex Sicem (var. n. 2.2.1.);*

2) modifiche derivanti dall'avvio del processo di formazione del nuovo Piano Operativo Comunale POC 2017-2022, iniziato con la pubblicazione di Avviso Pubblico (approvato con DGC n. 24 del 24.03.2016, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 10 della LR 20/2000, con scadenza in data 29.04.16).Con la pubblicazione dell'Avviso è stata aperta una procedura concorsuale atta a determinare le aree da inserire nel nuovo POC e, in coerenza con i contenuti della D.G.C. n. 102 del

28/10/147, ad individuare e verificare la possibilità nonché la contestuale sostenibilità territoriale e ambientale del trasferimento di capacità edificatoria tra comparti a destinazione residenziale AR (ambiti di riqualificazione) e C (zone di espansione residenziale); in piena coerenza e conformità con il dimensionamento residenziale complessivo del PSC e con le relative previsioni di standards e attrezzature di interesse collettivo. L'Avviso "Invito a presentare manifestazione di interesse per l'attuazione di previsioni residenziali e produttive mediante il POC 2016-2021 e per il trasferimento di capacità edificatoria fra comparti AR e C e proposte di nuove comparti in attuazione" apre la procedura concorsuale prevedendo l'approvazione del nuovo POC entro il termine dell'anno 2016; a causa delle tempistiche necessarie per l'approvazione si prevede che il nuovo POC sarà in vigore nel quinquennio 2017-2022.

Dalla negoziazione successiva alla presentazione delle manifestazioni d'interesse (in risposta all'Avviso Pubblico) rispondenti ai criteri dell'Avviso e valutate dall'Amministrazione come di rilevante interesse pubblico, sono emerse alcune necessità di Variante al PSC atte a rendere fattibili le medesime previsioni. Esse riguardano:

□ *Ambiti per nuovi insediamenti urbani a destinazione prevalentemente residenziale:*

Trasferimento di capacità edificatoria dal comparto AR2.1 "Magazzino Comunale" verso i comparti C2.1 "Zona Sportiva" e C2.10 "Via Gambisa" (var. n. 3.1.1);

Riclassificazione da territorio urbanizzabile a rurale nel comparto C1.2 Corte (Var n. 3.1.2);

□ *Ambiti urbani prevalentemente a destinazione produttiva/ commerciale: modifica destinazioni d'uso del comparto D3.2-1 "Via Modena Carpi" (var. n.3.2.1) per rendere possibile l'insediamento di una struttura sanitaria privata per anziani.*

Si rendono inoltre necessari i seguenti aggiornamenti del piano ai fini di una efficace "manutenzione" dello stesso: alcuni aggiornamenti di tipo formale, nonché l'eventuale adeguamento cartografico in relazione ad alcuni cambiamenti avvenuti sul territorio comunale: in considerazione del completamento di previsioni di comparti C1-C2-G2 e AR si rende necessaria la riclassificazione dei medesimi in zone B2 o B4 (con conferma delle dotazioni territoriali), e contestuale rettifica del limite del territorio urbanizzato: n. 9 modifiche (mod. n. 4.1.1 lettere a-i); si provvede anche, a seguito di alcune variazioni nei tracciati dei gasdotti, all'adeguamento della tav. 2.4 (mod. 4.3).

In fase di approvazione sarà effettuato l'adeguamento cartografico della Tav. 1 del PSC con indicazione dei comparti in attuazione nel POC 2017-2022 (indicazione della sigla relativa alla tipologia di comparto e al numero corrispondente del comparto).

E' inoltre necessario l'Aggiornamento della relazione illustrativa del PSC, integrando l'elenco degli edifici svincolati dal Piano della Ricostruzione II° stralcio, come approvato con DCC n. 69 del 26/05/2015 (Var n.7.3.1) e delle schede di VALSAT-VA" per effetto delle sopra elencate varianti riportate nell'elaborato VALSAT preliminare.

Si evidenzia fin da ora che, anche a causa della particolare strutturazione degli strumenti urbanistici PSC-RUE-POC del Comune di Soliera, numerose delle modifiche operate al Piano Strutturale vigente per effetto della presente Variante determinano o sono connesse a Varianti al RUE ed eventuali varianti al POC.”

Pareri e Osservazioni

Vengono acquisiti i seguenti pareri:

- Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti prot. 456 del 24/01/2017 acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. 2979 del 25/01/2017. (ALLEGATO 1)
- ARPAE parere tecnico sulla zonizzazione acustica prot. 964 del 18/01/2017 acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. 2192 del 19/01/2017.
- ARPAE parere sulla variante 2016 prot. 2634 del 13/02/2017 acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. 5385 del 14/02/2017. (ALLEGATO 2)
- AUSL parere prot 9150 dell'11/02/2017 acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. 5149 del 13/02/2017. (ALLEGATO 3)

Con nota prot 3191 del 07/03/2017 acquisita agli atti della Provincia con prot 9072 del 07/03/2017 l'Amministrazione Comunale di Soliera ha trasmesso:

- i pareri espressi dagli Enti:

- Prot. 2420 del 21.02.2017 – parere Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale; (ALLEGATO 4)
- Prot. 158 del 05.01.2017 – comunicazione Terna Rete Italia Spa; (ALLEGATO 5)
- Prot. 956 del 27.01.2017 – parere Atersir;
- Prot. 1708 del 09.02.2017 – parere Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- Prot. 1846 del 13.02.2017 – parere AUSL;
- Prot. 1919 del 14.02.2017 – parere ARPAE;
- Prot. 1753 del 10.02.2017 – osservazione Ufficio tecnico Comunale;

e i seguenti documenti:

- la “Proposta di controdeduzioni” alla Valsat/VAS adottata con D.C.C. 98/2016 ad integrazione della Variante al PSC adottata con D.C.C. 66/2016;
- il testo di “Valsat di controdeduzione”, in versione testo confrontato;

- il documento di “Valsat-Vas Sintesi non tecnica” di controdeduzione in versione testo confrontato.
- la “Proposta di controdeduzioni” alla Variante al PSC 2016 adottata con D.C.C. 66/2016;
- il testo di “PSC – Relazione illustrativa”, in versione testo confrontato;
- l’elaborato di “PSC – Quadro Conoscitivo”, in versione testo confrontato;
- gli elaborati cartografici di PSC, tavola 1 “Articolazione del territorio e assetto mobilità” in scala 1:10.000 e Tavole 2.1-2.2-2.3-2.4 “Tutele, vincoli e territorio urbanizzato” in scala 1:5.000.

Con nota prot. 3295 del 08/03/2017 acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 9638 del 09/03/2017 il Comune di Soliera ha trasmesso comunicazione che nel periodo di deposito è pervenuta una sola osservazione dell'Ufficio Tecnico Comunale (prot. 1753 del 10/02/2017).

Per l'espressione delle riserve ai sensi dell'art.32 della LR 20/2000 si considerano quindi gli elaborati così come sono stati integrati dall'Amministrazione Comunale in funzione delle proposte di controdeduzione ai pareri pervenuti ed alle osservazioni, come in precedenza dettagliati.

PARERE TECNICO in merito all’espressione di RISERVE ai sensi dell’art. 32 LR 20/2000

Pare necessario sottolineare che si riscontra negli elaborati testuali una mancanza di chiarezza e univocità nella denominazione dei comparti/ambiti che crea una notevole difficoltà nella lettura dei documenti di Piano.

A titolo esemplificativo si richiama l'art.2.7 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione in cui si cita il comparto C2 del Capoluogo di Via Loschi, che nelle Schede normative nella Valsat e nella Relazione viene indicata come C.2-1 Zona sportiva.

1. Si ritiene necessario risolvere tali incongruenze.

PARERE AMBIENTALE in materia di VAS-Val.S.A.T. art. 5 della L.R. 20/2000 e art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Si dà atto che:

- l’Autorità Competente all’espressione del parere motivato di cui all’art.12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. è la Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. 9/08;
- la L.R. 9/08 consente di fare “salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, ivi compresi quelli previsti dalla L.R. 20/2000, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 152/06” (art. 2 comma 1);

- la L.R. 9/08 prevede che sino all'entrata in vigore di una legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale), la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. 20/00 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT)" (art.2 comma 2);
- Per quanto attinente le procedure amministrative di formazione degli atti si richiama quanto in premessa dettagliato.
- La Val.S.A.T./VAS è stata depositata ai sensi dell'art.14, comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oltre che ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000, anche presso la Provincia di Modena per 60 giorni consecutivi decorrenti dal 23/04/2014. Della pubblicazione della Val.S.A.T./VAS è stato dato avviso di deposito pure sul sito istituzionale della Provincia di Modena.
- Alla Provincia di Modena non sono pervenute osservazioni.

Si considera che:

- i documenti acquisiti e integrati comprendono una descrizione ed analisi delle previsioni introdotte rispetto al sistema territoriale ed ambientale, delle relative criticità, e degli obiettivi principali dei nuovi elementi / previsioni introdotti dal PSC, le quali tuttavia, in alcuni casi, necessitano di essere integrate e/o meglio precisate per specifici aspetti.
- mediante il parere ATERSIR, ARPA, AUSL, Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale e Terna in premessa identificati, sono acquisite altre valutazioni in merito alla modifica al Piano Strutturale del Comune di Soliera, anche ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.,

Tutto ciò premesso si formulano le seguenti specifiche

VALUTAZIONI AMBIENTALI

A) Preliminarmente si richiamano i pareri di ATERSIR (ALLEGATO 1) ARPA (ALLEGATO 2) e AUSL (ALLEGATO 3), Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale (ALLEGATO 4) e Terna (ALLEGATO 5) in premessa citati di cui si fanno proprie le valutazioni e conclusioni ed a cui ci si dovrà adeguare in sede di controdeduzione.

Con riferimento alle singole varianti proposte si evidenzia che:

Comparto AR2.1 "Magazzino Comunale"

B) La scheda di Valsat relativamente all'ambito AR2.1 presenta alcuni refusi/diformità che si ritiene necessario chiarire/integrare:

- nella sezione delle "mitigazioni" viene dichiarato *"per il fatto che la falda risulta a 2-3 m*

rispetto al piano campagna, si segnala l'opportunità di limitare la realizzazione di locali interrati o seminterrati secondo le direttive del PTCP in attuazione al PTA per la tutela quantitativa della risorsa". Considerate le indicazioni del Piano di gestione del rischio alluvione e la relativa individuazione di aree a pericolosità P2 e P3 e quanto disposto dalla DGR 1300/2016 **si rende necessario inserire il divieto di locali interrati;**

- alla sezione 6 "interferenze con vincoli di tutela o altre criticità ambientali" la scheda riporta "L'avvio dell'attuazione deve essere preceduto dalle indagini ambientali preliminari ai fini del Piano di caratterizzazione e analisi del rischio del sito, nonché agli eventuali interventi di bonifica che risultino necessari": **si ritiene necessario prescrivere che tali indagini siano redatte preliminarmente alla redazione del POC.**

Comparto C.2-1 A Soliera , Zona sportiva

- C)** In relazione alla scheda di Valsat, con particolare riferimento al punto 8 "Rischio idraulico", **si chiede di esplicitare la disciplina delle aree P2, individuate dal PGRA 2016. Si chiede inoltre di indicare che la verifica preliminare riguardo l'adeguatezza dei servizi e delle reti di acqua , gas e fognature è da prevedersi preliminarmente alla redazione del POC**

Comparto C.1 n.2 Capoluogo, " C1 -Corte"

- D)** In relazione alla scheda di Valsat, con particolare riferimento al punto 8 "Rischio idraulico", **si chiede di indicare che la verifica preliminare riguardo la presenza e l'adeguatezza dei servizi e delle reti di acqua, gas e fognature è da prevedersi preliminarmente alla redazione del POC.**

Nel merito dei seguenti temi specifici si rileva quanto segue.

Rischio Alluvione

Nella seduta di Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po del 17 dicembre 2015, con deliberazione n.4/2015, è stato adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, con deliberazione n.2/2016, è stato approvato il PGRA, la cui approvazione definitiva avverrà con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza Stato regioni, la cui consultazione è attualmente in corso.

Il Comitato Istituzionale con deliberazione n.5 del 17 dicembre 2015 ha adottato il "Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)", di seguito denominato

Progetto di variante, che consiste in una integrazione alle norme di attuazione del PAI e del PAI Delta volta ad armonizzare gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti con il PGRA del fiume Po.

Nelle more dell'approvazione del progetto di Variante il Comitato Istituzionale non ha ritenuto necessario disporre specifiche misure di salvaguardia considerando che per assicurare le finalità di tutela di cui all'art.65, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, fosse sufficiente richiamare la previsione legislativa (tuttora vigente) di cui all'art. 1, comma 1 lettera b del D.L. n.279/2000 (convertito con modificazioni, nella legge n.365/2000). Per effetto di tale norma , in via cautelativa in mancanza di un piano di bacino adeguato, si devono ritenere applicabili le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato di cui al punto 3.1a dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con DPCM 29/09/1998, all'intera superficie delle aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno pari o inferiore a 200 anni individuabili nelle mappe di pericolosità redatte in attuazione dalla Direttiva Alluvioni (direttiva 2007/60/CE).

Alla luce di tale quadro di pianificazione e normativo e ai fini dell'attuazione del PGRA con riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale e urbanistica;

verificato che tutti i comparti oggetto di variante ricadono in zona P2 a pericolosità media derivante dal reticolo secondario di Pianura (RSP);

E) devono trovare applicazione le misure/disposizioni definite dalla DGR 1300/2016 con particolare riguardo per il punto 5.2.

Criticità idraulica e gestione delle acque meteoriche

F) Con riferimento alla gestione delle acque meteoriche si rende necessaria l'applicazione delle disposizioni di cui alla DGR. n. 286/2005, con particolare riguardo alle acque meteoriche non suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose che devono essere recuperate per usi non pregiati. In relazione agli aspetti della laminazione ed alla realizzazione della vasca di laminazione laddove prevista si rende necessaria in fase attuativa la definizione delle modalità di gestione delle stesse. Si prescrive inoltre, al fine della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, l'adozione e l'applicazione delle misure per il risparmio idrico nei settori civile, produttivo industriale/commerciale di cui all'allegato 1.8 del PTCP 2009.

Sostenibilità energetica degli insediamenti

Per quanto attiene alle disposizioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione:

G) si raccomanda il rispetto dell'art. 84 del PTCP ed in sede esecutiva il rispetto delle

disposizioni di cui all'art. 87- 87.3 comma 1 del PTCP 2009 e delle disposizioni della recente DGR 1732 del 12/11/2015.

Ritenuto

- che gli impatti ambientali derivanti, nel loro insieme, dalla realizzazione delle previsioni della variante al Piano Strutturale del Comune di Soliera, adottato con deliberazione consiliare n. 42 del 8 aprile 2014, appaiono complessivamente superabili in relazione al dimensionamento e modalità della sua attuazione, messo in campo dal Piano;
- che possibili effetti critici delle previsioni urbanistiche risultano descritte e definite, ma che necessitano di perfezionamenti e di essere portate a compiuta coerenza; esse comunque risultano mitigabili, assicurando la sostenibilità ambientale delle previsioni di Piano.

Dato atto

- che la documentazione del Piano è stata regolarmente depositata anche in Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art.14, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;
- che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del PSC, è pervenuta dal Comune copia delle osservazioni presentati al Piano, comunicate alla Amministrazione Provinciale unitamente alla loro disamina tecnica.

Visti

- gli artt. 5 e 32 LR 20/2000
- l'art.2 della LR 9/2008
- gli artt.13-17 del D.Lgs 152/2006 e s.m. e i.

Per tutto quanto precede sulla base della documentazione di Piano, di quanto costituisce la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VAS-Val.S.A.T.), tenuto conto dei pareri espressi dalle autorità ambientali e dall'autorità procedente nell'ambito dei procedimenti complessivamente svolti nel corso della formazione della presente variante al PSC, si esprime

PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE


sulla variante al Piano Strutturale del Comune di Soliera adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 8 aprile 2014, **nel rispetto di quanto espresso nella presente istruttoria ambientale, punti da A a G.**

* * *


Si propone che il Presidente

- **sollevi le RISERVE alla variante al Piano Strutturale del Comune di Soliera adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 08/04/2014, di cui al punto 1; formulate al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto al comma 7 dell'art. 32 della LR n. 20 del 24/03/2000.**
- **faccia proprie le CONCLUSIONI del PARERE MOTIVATO relativo alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000 e le prescrizioni di cui ai punti da A a G della precedente istruttoria.**

il Funzionario
Ing. Amelio Fraulini



Il Dirigente
Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e
Cartografica
Arch. Antonella Manicardi



ALLEGATO 1

Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti prot. 456 del 24/01/2017
acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. 2979 del 25/01/2017.

MGC/EDF

Comune di Soliera

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
c.a. Responsabile
Arch. Alessandro Bettio

e p.c. **Provincia di Modena**

Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica
c.a. Dirigente
Arch. Antonella Manicardi

AIMAG S.p.A.

c.a. Ing. Marco Negrelli

**OGGETTO: Adozione Variante al Piano Strutturale Comunale di cui alla D.C.C. n.66 del 14.07.2016.
Valutazione Ambientale Strategica adottata con D.C.C. n. 98 del 29.11.2016 ad integrazione della variante al PSC adottata.**

Con riferimento all'oggetto ed in particolare alla nota di accompagnamento alla Valutazione Ambientale Strategica adottata con D.C.C. n. 98 del 29.11.2016 ad integrazione della variante al PSC adottata trasmessa da codesto Comune e acquisita agli atti di questa Agenzia con nota PG.AT/2016/0008183 del 19/12/2016, considerato che è stato evidenziato che:

1. la Variante al PSC non comporta incremento complessivo di abitanti rispetto al PSC vigente ma lo spostamento di quote di potenzialità edificatorie e in base ai pareri pervenuti dall'ente gestore del SII AIMAG, si può ragionevolmente ritenere che le varianti urbanistiche proposte in sede di adozione di PSC siano sostenibili dal punto di vista delle reti dei servizi senza necessità di nuove condotte o di adeguamento di quelle esistenti. In sede di POC l'Ente Gestore potrà comunque indicare eventuali adeguamenti che nel frattempo si rendessero necessari;
2. nel territorio comunale di Soliera non vi sono situazioni di interferenze del sistema insediativo pianificato con le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano erogate dal pubblico acquedotto;
3. in sede di Conferenza di Pianificazione non sono emerse necessità di nuove infrastrutture SII o modifiche a quelle esistenti;
4. l'agglomerato urbano non ha subito modifiche se non in riduzione in quanto una quota di territorio urbanizzabile è ritornata rurale (9.496 mq);
5. non essendo previste nuove infrastrutture non vi è necessità di apposizione di alcun vincolo preordinato all'esproprio;
6. non essendo previste nuove condotte o adeguamenti non vi sono costi di massima da prevedere;

in relazione a quanto indicato si esprime parere favorevole.

Si rammenta infine che ai sensi della D.G.R. n. 201/2016, al fine di consentire alla Regione l'aggiornamento costante dell'"Elenco degli agglomerati esistenti", l'amministrazione competente all'approvazione dei Piani, deve fornire ai competenti uffici regionali le informazioni relative alle previsioni di nuovi agglomerati o di modificazioni degli agglomerati esistenti previste dai Piani approvati.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marco Grana Castagnetti

ALLEGATO 2

ARPAE parere sulla variante 2016

prot. 2634 del 13/02/2017 acquisito agli atti della Provincia di Modena

con prot. 5385 del 14/02/2017.

Al **Comune di Soliera**

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
– sportello Unico per l'edilizia

e p.c. Alla **Provincia di Modena**

Settore Programmazione-Pianificazione
Territoriale - Servizio Urbanistica

Alla **Azienda USL di Modena**

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Pubblica
Unità Operativa di Carpi

OGGETTO: Variante 2016 al Piano Strutturale Comunale di Soliera - adottata con D.C.C n. 66 del 14/07/2016 – Adozione valutazione ambientale strategica ad integrazione della variante al PSC adottata con D.C.C. n° 98 del 29/11/2016.

Valutazioni ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 152/06, come modificato al D.lgs n. 4/2008, e della L.R. 9/2008.

Con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica adotta con D.C.C. n° 98 del 29/11/2016 ad integrazione della Variante 2016 del Piano Strutturale Comunale - PSC Comune Soliera (adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 66 del 14/07/2016), trasmessa in data 14/12/2016 ed acquisita agli atti Arpae con prot 23063 del 14/12/2016,

richiamato il nostro parere del 5/10/2016 prot. 18381, con il quale si rimandava l'espressione delle valutazioni di competenza al *documento di VALSAT definitivo*, in quanto i documenti adottati, nello specifico la relazione di VALSAT, pur riprendendo quanto richiesto in sede di conferenza di pianificazione, rimandavano la presentazione degli approfondimenti ad un documento di *VALSAT definitivo da presentare prima della data di approvazione della variante*;

preso favorevolmente atto che le integrazioni alla Valsat adottata dall'Amministrazione Comunale tengono conto delle modifiche e degli approfondimenti richiesti nel nostro parere sopracitato e anche di quanto riportato nel contributo istruttorio del 1/07/2016 prot. 12045, si esprimono le seguenti valutazioni di competenza in merito al documento redatto dall'Amministrazione Comunale.

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE PREVISIONI

In generale, si richiama la necessità che quanto riportato nelle schede di Valsat, in relazione alle criticità e mitigazioni individuate per la sostenibilità delle trasformazioni, assuma carattere prescrittivo richiamando tale aspetto nelle NTA del piano o riportando puntualmente all'interno delle stesse o del RUE le prescrizioni individuate nelle schede di Valsat.

Var 3.1.1 Ambito "Ar2-1 Capoluogo, Magazzino comunale"

Si evidenzia che nella scheda di Valsat dell'ambito in oggetto, relativamente alla **laminazione delle acque**, vi è discrepanza tra quanto riportato al punto "9-Rischio idraulico" ".....E' opportuno intervenire mediante l'adozione di una vasca di laminazione interrata, del volume utile minimo calcolato di circa 42 mc," e quanto riportato nel punto "10-Smaltimento reflui e depurazione", dove si dice che ".....Lo scarico delle portate meteoriche generate è previsto al suddetto recapito, senza ricorrere a laminazione dei deflussi di piena....."; peraltro nella relazione di Valsat non si fa nessun riferimento alla necessità della vasca di laminazione sopra citata. Si richiede venga chiarita e risolta tale incongruenza.

Si segnala inoltre che per quello che si ritiene mero refuso, al punto 10 - Smaltimento reflui e depurazione è ripetuto quanto riportato al punto "8- Alimentazione idrica ed energetica (gas e elettricità)".

Var. n° 3.1.1.A Ambito di nuovi insediamenti "C2.1 Zona Sportiva";

La variante 3.1.1 individua il "Comparto C2.1 Zona Sportiva" come area di atterraggio di parte della capacità edificatoria proveniente dal "Comparto AR2.1 Magazzino Comunale"; per rendere sostenibile tale previsione, nella relazione di VAS, si individuano due percorsi sinteticamente definiti come "scenario 1", di breve periodo, e "scenario 2", di medio periodo.

Nello specifico:

- nello *scenario 2* è prevista una estensione verso Est delle aree edificabili che sarà attuabile solo a seguito dell'adeguamento del metanodotto e della cabina di decompressione, con conseguente possibilità di riduzione della fascia di rispetto (da 100 m per lato a 13.5 m per lato), previa modifica alle previsioni del POC vigente e contestuali positive valutazioni di sostenibilità ambientale;
- nello *scenario 1*, in assenza di adeguamento del metanodotto, si prevede l'incremento da 0,46 mq/mq a 0,65 mq/mq della densità edilizia sulla medesima Sf individuata come edificabile dal PUA approvato.

La valutazione di sostenibilità si basa in particolare sull'analisi degli effetti derivanti dallo scenario 2 che viene ritenuto a maggior impatto, quindi nella scheda di Valsat vengono individuate le criticità e definite le mitigazioni da porre in atto per tale scenario.

Relativamente alla **tematica rumore**, è stata presentata una valutazione di clima acustico basata su rilievi fonometrici effettuati presso l'area di ipotizzata espansione (primo fronte edificabile a seguito dell'ampliamento ad est) che tiene conto del livello di rumore generato dalla cabina decompressione di metano esistente, unica sorgente sonora identificata nello studio.

L'indagine attesta la compatibilità acustica in relazione alla tipologia di intervento, ovvero il rispetto dei limiti della classe II. Tra le azioni di mitigazione, viene in ogni caso prescritto che in fase di variante di POC venga effettuata una valutazione di impatto acustico riferita alla cabina così come modificata, individuando le mitigazioni eventualmente necessarie al rispetto della pertinente classe acustica (classe II).

Tale aggiornamento risulta opportuno anche nel caso in cui si realizzi lo scenario 1; in particolare, si ritiene debba essere inserita al punto "10-Mitigazioni" la seguente frase: "La valutazione di clima acustico dovrà essere integrata anche nel caso in cui, procedendo con quanto previsto dallo scenario 1, venga modificato

l'assetto planivolumetrico del comparto"; dovrà inoltre essere indicato in quale fase di pianificazione è necessario realizzare e fornire tale valutazione.

Sempre al punto "10-Mitigazioni", è riportata la seguente frase *"In base alla Valutazione previsionale clima acustico (Allegato 2.c.1), in cui si propone l'incremento della Sf verso est, si riscontra la sostenibilità della previsione con riferimento agli attuali livelli di rumore emessi dalla cabina, con rispetto della classe acustica I"*; essendo questa frase non ascrivibile ad interventi di mitigazione da mettere in atto, quanto piuttosto agli esiti della Valsat sugli aspetti acustici, si suggerisce che la stessa venga riportata nell'analisi delle criticità riferita alle varie matrici, prevedendo uno specifico punto.

Si richiede inoltre di integrare il punto "10- Mitigazione" con quanto previsto nella relazione di Valsat nel caso in cui si realizzi l'apertura del tratto finale di Via Roncaglia, ossia che: "dovrà essere effettuata la valutazione di clima acustico considerando il possibile incremento di rumore determinato dai nuovi flussi di traffico, individuando le eventuali opere di mitigazione".

Per quanto concerne il **rischio idraulico**, si richiede che al punto 8-Rischio idraulico venga chiaramente espresso che le prescrizioni individuate, come peraltro indicato anche in relazione, si riferiscono ad entrambi gli scenari previsti e sono quindi da attuare indipendentemente dalla scenario che verrà realizzato.

Infine, nel convenire che dal punto di vista ambientale risulta meno critico lo scenario 1, nel caso in cui si attuino le condizioni per la realizzazione dell'ampliamento verso Est previsto nello scenario 2, si ritiene opportuno vengano valutate e realizzate soluzioni planivolumetriche che prevedano le maggiori distanze di rispetto possibili dalla rete di distribuzione del gas metano e dalla cabina di decompressione, preservando per quanto possibile le aree verdi esistenti.

Var. n° 3.1.1.B Ambito di nuovi insediamenti C.2.10 "Via Gambisia"

In merito alla **tematica rumore**, nel caso in cui venga rivisto l'assetto planivolumetrico ed in particolare le altezze degli edifici, dovrà essere attestata la coerenza con la zonizzazione acustica, pertanto dovrà essere redatto un nuovo studio di clima acustico e non di impatto acustico, come riportato al punto "11-Mitigazioni".

Si segnala inoltre che al punto "3-Stima del carico urbanistico", vi sono diversi errori, molto probabilmente causati da refusi.

Var. n° 3.1.2 Ambito di nuovi insediamenti C.1.2 "C1 Corte"

In relazione al tema **rumore**, come riportato anche nel nostro contributo istruttorio rilasciato in chiusura di C.d.P., nel caso in cui la densificazione degli ambiti comporti un nuovo assetto planivolumetrico ed in particolare vengano aumentate le altezze degli edifici, si rende necessario procedere con la verifica della coerenza dell'intervento con la zonizzazione acustica.

Si ritiene quindi opportuno che tra le "Mitigazioni", venga inserita la frase:

"In fase di variante al PUA dovrà essere aggiornata la valutazione di clima acustico al fine di attestare la coerenza con la zonizzazione acustica del nuovo assetto planivolumetrico".

Var n° 3.2.1- Ambito GAC – Casa protetta, Appalto - Via Modena-Carpi Comparto D3.2-1,

Come richiesto, per l'ambito oggetto della variante 3.2.1, con cui si prevede la realizzazione di un casa protetta mediante intervento ad attuazione diretta, la relazione di Valsat è stata integrata con valutazioni di sostenibilità per le singole tematiche ambientali ed è stata predisposta la relativa scheda di Valsat.

In merito alla documentazione presentata ed alla scheda di Valsat, si evidenzia quanto segue:

Smaltimento reflui e depurazione: si prende atto che la documentazione è stata integrata con lo studio di invarianza idraulica che analizza in maniera compiuta le reti interne al comparto; si segnala però che nella documentazione agli atti non viene valutata la sostenibilità strutturale delle reti esistenti, così come non vengono individuate le eventuali opere necessarie per gli allacciamenti.

Si richiede quindi che nella scheda venga inserita la seguente prescrizione: *“In fase di presentazione del PdC dovranno essere individuate le opere di allacciamento e valutata la sostenibilità strutturale delle reti esistenti, definendo le eventuali opere fuori comparto necessarie per assicurare l'allontanamento delle acque. Dovranno inoltre essere preventivamente acquisiti i pareri degli enti gestori (AIMAG, Consorzio di Bonifica Emilia Centrale).”*

Inquinamento atmosferico: le valutazioni riportate sono basate sulle analisi dei dati delle stazioni di rilevamento delle qualità dell'aria; in particolare, sono state considerate la stazione di via Remesina (Carpi) e la stazione di Albareto (Modena), in quanto più vicine all'area di interesse, concludendo che l'area di intervento è *“caratterizzata da una qualità complessiva dell'aria accettabile e priva di particolari e significative criticità, se non legate ai valori dell'inquinamento, principalmente PM10, prodotto dal traffico veicolare lungo la SP413”*.

Nell'osservare che nessuna delle due stazioni considerate risulta rappresentativa di una situazione caratterizzata dalla vicinanza di una arteria con volumi di traffico stimati pari a circa 22000 veicoli/gg, si evidenzia che proprio per la presenza di questa importante infrastruttura, il sito si presenta sicuramente più critico rispetto ad un'area di fondo urbano o rurale. In prossimità di infrastrutture stradali di una certa rilevanza, si ha infatti una situazione di maggior criticità per tutti gli inquinanti (PM10, NO2, benzene), caratterizzata in generale da medie più elevate e un maggior numero di superamenti. La criticità risulta ancor più significativa se si tiene conto della destinazione dell'area che ospiterà utenti più vulnerabili.

Per tale ragione, si ritiene debbano essere messe in atto tutte le soluzioni progettuali che limitino l'inquinamento atmosferico. Nello specifico dovranno essere potenziate le piantumazioni già presenti e/o previste sul lato Ovest (confine via nazionale per Carpi) e sul lato Nord-Est. Il tipo di piante e di cespugli che, come riportato nella scheda di Valsat dovranno essere scelte tra quelle ad alta capacità di assorbimento degli inquinanti atmosferici da traffico, dovranno essere di altezze diversificate, tali da creare una vera e propria cortina alberata. Si richiede di inserire tali indicazioni anche nella scheda di Valsat al punto “12-Mitigazioni”.

Rumore: richiamato quanto espresso nel nostro contributo istruttorio alla C.d.P, *“.....Per quanto riguarda l'inquinamento acustico, si rileva che nella vigente classificazione acustica l'ambito è inserito in una UTO di classe IV-V di progetto e ricade, in base a quanto definito DPR 142/04 (decreto strade) per le strade tipo Ca, all'interno della fascia acustica A. La nuova destinazione d'uso comporta la variazione di classificazione acustica, infatti le strutture sanitarie sono considerate ricettori sensibili ed attribuiti ad una Classe I. In considerazione del previsto intervento diretto, in fase di adozione del PSC, la relazione e la VALSAT dovranno essere dettagliate e relative ad una fase progettuale avanzata (progetto esecutivo), e nelle norme di PSC dovranno essere inserite le prescrizioni relative alle mitigazioni che dovranno essere messe in atto per rendere sostenibile l'intervento”*.

Si prende atto che le valutazioni contenute all'interno della Valsat sono relative ad uno stato progettuale di dettaglio avanzato con l'individuazione di opere di mitigazione del rumore per quanto attiene il raggiungimento sia della compatibilità acustica dell'area, che del comfort acustico all'interno dell'edificio. La relativa scheda di Valsat individua le specifiche prescrizioni da mettere in atto per rendere sostenibile l'intervento. Per quanto attiene la classificazione acustica, l'Amministrazione comunale propone di mantenere una classe diversa (Classe IV) rispetto a quella attribuibile alle aree destinate ad ospitare ricettori sensibili (Classe I), in quanto l'obiettivo di miglior tutela verrà comunque assicurato dal rispetto dei limiti di immissione stabiliti dal D.P.R. 142/2004, che per scuole, ospedali, case di cura e riposo coincidono in ogni caso con quelli della classe I.

Le considerazioni e le prescrizioni riportate nella Valsat sono formulate sulla base delle valutazioni contenute nello studio di *“Verifica previsionale clima e impatto acustico; residenza sanitaria assistita” - rev.01 Settembre 2016* (Allegato 2.b.1 della relazione). Lo scenario acustico di progetto, che considera la realizzazione di interventi di mitigazione (barriera acustica avente lunghezza di 220 m e altezza di 4 m e componenti di facciata dell'edificio particolarmente preformanti, con impianto di ventilazione meccanica

controllata) mostra, nel periodo diurno, il rispetto dei limiti previsti per la classe II (55 dBA) al piano terra e quelli della classe III (60 dBA) al piano primo, con un livello massimo simulato pari a 62 dBA.

Nel periodo notturno, si attesta il rispetto della classe III (50 dBA) al piano terra e classe IV (55 dBA) al piano primo, con un livello massimo simulato pari a 56,5 dBA. Inoltre, risulta rispettato il valore di Leq notturno (35 dBA) previsto dal DPR 142/04 per le strutture sanitarie, misurato in ambiente interno nella condizione di finestre chiuse.

Considerato che le opere di mitigazione non assicurano il raggiungimento degli obiettivi di miglior tutela acustica assunti, in quanto non risultano rispettati i limiti stabiliti dal DPR 142/2004 all'esterno della struttura, la Valsat prescrive:

- *“l'adozione di soluzioni progettuali che presentino caratteristiche differenti e migliorative da quelle ipotizzate per il modello di simulazione e tali da permettere il rispetto dei valori di cui alla tabella 2 dell'Allegato 1 del DPR 142/2004 (ovvero 50 dB(A) diurno e 40 dB(A) notturno) alla distanza di un metro dalla facciata in corrispondenza dei punti maggior esposizione. Dovrà inoltre essere assicurato, in applicazione del citato DPR, il rispetto di 35 dB(A) Leq notturno in ambiente interno al centro delle stanze sia al piano terra che ad eventuali piani superiori. Le prestazioni richieste saranno verificate con accertamenti fonometrici in situ consistenti in: misura in facciata all'edificio sia al piano terra che ai piani superiori di durata non inferiore a 48 ore, misura in interno per la verifica dei 35 dB e collaudo dei requisiti acustici passivi.”*

Nel condividere le valutazioni dell'Amministrazione comunale contenute nella Valsat, in cui si richiedono ulteriori proposte di mitigazione del rumore che assicurino il rispetto dei valori di cui alla tabella 2 dell'Allegato 1 del DPR 142/2004, si evidenzia che il rispetto dei 35 dBA all'interno della struttura a finestre chiuse rappresenta una condizione meno restrittiva prevista dalla norma, che può essere assunta solo qualora si dimostri che non è tecnicamente perseguibile il rispetto dei limiti sopra richiamati all'esterno della struttura stessa.

Per tale ragione, è necessario che il nuovo elaborato di clima e di impatto acustico richiesto, qualora non garantisca il rispetto dei valori di 50 dBA diurno e 40 dBA notturno alla distanza di un metro dalla facciata in corrispondenza dei punti maggior esposizione, argomenti chiaramente le ragioni tecniche che non consentono di rispettare tali condizioni, e assicuri inderogabilmente il rispetto di 35 dBA Leq notturno in ambiente interno al centro delle stanze, sia al piano terra che ai piani superiori, in base a quanto previsto al comma 2 dell'art.6 del DPR 142/04.

In questo caso, a maggior tutela degli utenti della struttura, è parere della scrivente agenzia che le opere di mitigazione debbano essere progettate in maniera tale da tendere al raggiungimento all'esterno dei livelli sonori previsti per la classe II (aree residenziali), garantendo in ogni caso il rispetto dei limiti della classe III.

In considerazione di quanto sopra esposto e delle modalità di intervento previste per la variante (intervento diretto), **è evidente la necessità che quanto riportato in relazione e riassunto nella scheda di Valsat costituisca condizione imprescindibile alla realizzazione dell'intervento** e non dia adito a fraintendimenti.

Si richiedono pertanto le modifiche di seguito riportate.

- Poiché le prescrizioni derivano dal progetto e dalle valutazioni riportate nell'allegato 2.b.1: “Verifica previsionale Clima e Impatto Acustico; residenza sanitaria assistita”, si ritiene che vada esplicitamente indicato sia nella relazione di Valsat, che nella relativa scheda, che la “Verifica previsionale Clima e Impatto Acustico; residenza sanitaria assistita” a cui si fa riferimento è la “rev.01 Settembre 2016”.
- Nella relazione di Valsat, a pag. 60, nel riportare quanto previsto dal DPR 142/04 è stato erroneamente tralasciata la dicitura *“qualora non siano tecnicamente conseguibili i limiti di cui sopra, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche-economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori,”*

si richiede, quindi, di sostituire la frase:

“Nonostante la classificazione acustica vigente (classe IV) per effetto della destinazione d’uso ammessa, i limiti acustici da rispettare sono definiti dal DPR 142/04 “Decreto Strade”, tab. 2 Allegato 1, anche come richiamato in sede di chiusura di Cdp nel parere ARPAE prot. 9769 del 01/07/2016. In considerazione dell’uso previsto, coerentemente con il DPR142/2004, trattandosi di una struttura non preesistente prima del citato DPR e in applicazione di quanto definito all’allegato I dello stesso, essa deve rispettare, alla distanza di metri 1 dalla facciata dell’edificio e nei punti di maggior esposizione, i limiti di 50 db diurni e 40 db notturni (corrispondenti ai limiti della classe I). Sempre ai sensi del DPR 142/2004 (art. 6 comma 2) qualora tali parametri in facciata non possano essere rispettati deve comunque essere assicurato il rispetto dei 35 dBA all’interno delle stanze sia al piano terra che ai piani superiori”.

con la seguente frase:

“Nonostante la classificazione acustica vigente (classe IV), per effetto della destinazione d’uso ammessa, i limiti acustici da rispettare sono definiti dal DPR 142/04 “Decreto Strade”, tab. 2 Allegato 1, anche come richiamato in sede di chiusura di CdP nel parere ARPAE prot. 9769 del 01/07/2016.

In considerazione dell’uso previsto, coerentemente con il DPR142/2004, trattandosi di una struttura non preesistente prima del citato DPR e in applicazione di quanto definito all’allegato I dello stesso, essa deve rispettare, alla distanza di metri 1 dalla facciata dell’edificio e nei punti di maggior esposizione, i limiti di 50 dBA diurni e 40 dBA notturni (corrispondenti ai limiti della classe I). Sempre ai sensi del DPR 142/2004 (art. 6 comma 2), qualora non siano tecnicamente conseguibili i limiti di cui sopra, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche-economiche o di carattere ambientale si evidenzii l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve comunque essere assicurato il rispetto dei 35 dBA all’interno delle stanze sia al piano terra che ai piani superiori.”

- Si richiede inoltre che questa venga integrata anche con la seguente prescrizione:

“Le opere di mitigazione dovranno comunque essere progettate in maniera tale da tendere al raggiungimento all’esterno dei livelli sonori previsti per la classe II (aree residenziali), garantendo in ogni caso il rispetto dei limiti della classe III. “

- Stessa dicitura dovrà essere riportata anche al punto “11-Inquinamento Acustico, atmosferico, elettromagnetico” nella scheda di Valsat.
- Analogamente a pagina 61 della relazione, la frase:

“Alla luce dei risultati rilevati, considerando che essi sono frutto delle simulazioni effettuate con la barriera acustica sopra descritta, si prescrive l’adozione di soluzioni progettuali (a carico del soggetto attuatore) che presentino caratteristiche differenti e migliorative da quelle ipotizzate per il modello di simulazione e tali da permettere il rispetto dei valori di cui alla tabella 2 dell’Allegato 1 del DPR 142/2004 (ovvero 50 dB(A) diurno e 40 dB(A) notturno) alla distanza di un metro dalla facciata in corrispondenza dei punti maggior esposizione. Dovrà inoltre essere assicurato, in applicazione del citato DPR, il rispetto di 35 dB(A) Leq notturno in ambiente interno al centro delle stanze sia al piano terra che ad eventuali piani superiori.”

deve essere sostituita con la seguente:

“Alla luce dei risultati rilevati, considerando che essi sono frutto delle simulazioni effettuate con la barriera acustica sopra descritta, si prescrive l’adozione di soluzioni progettuali (a carico del soggetto attuatore) che presentino caratteristiche differenti e migliorative da quelle ipotizzate per il modello di simulazione e tali da permettere il rispetto dei valori di cui alla tabella 2 dell’Allegato 1 del DPR 142/2004 (ovvero 50 dBA diurno e 40 dBA notturno) alla distanza di un metro dalla facciata in corrispondenza dei punti maggior esposizione. Qualora non siano tecnicamente conseguibili i limiti di cui sopra, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche-economiche o di carattere ambientale si evidenzii l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, dovrà comunque essere garantito, il

rispetto di 35 dBA Leq notturno in ambiente interno al centro delle stanze sia al piano terra che ad eventuali piani superiori.”

- E' parere della scrivente che questa vada integrata con la seguente prescrizione:
“Le opere di mitigazione dovranno comunque essere progettate in maniera tale da tendere al raggiungimento all'esterno dei livelli sonori previsti per la classe II (aree residenziali), garantendo in ogni caso il rispetto dei limiti della classe III. “
- Al punto *“12- Mitigazioni”* la dicitura corretta da riportare è la seguente:
“Si dovranno prevedere opere di mitigazione dell'impatto acustico della infrastruttura stradale che permettano il rispetto dei valori di cui alla tabella 2 del DPR 142/2004 alla distanza di 1 m dalla facciata o, qualora non siano tecnicamente conseguibili i limiti di cui sopra, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche-economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, il rispetto di 35 dBA Leq notturno in ambiente interno al centro delle stanze. Le opere di mitigazione dovranno comunque essere progettate in maniera tale da tendere al raggiungimento all'esterno dei livelli sonori previsti per la classe II (aree residenziali), garantendo in ogni caso il rispetto dei limiti della classe III. Gli interventi progettuali di mitigazione da prestare nell'ambito della richiesta di PdC dovranno essere preventivamente valutati dall' Arpae territorialmente competente.”

Distinti saluti

I Tecnici del Distretto
Stefania Zanni
Barbara Armentano

Il Dirigente Responsabile del Distretto
D.ssa Annalisa Zanini

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.


Documento assunto agli atti con protocollo n. del

Data Firma

ALLEGATO 3

AUSL parere prot 9150 dell'11/02/2017

acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. 5149 del 13/02/2017.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Dipartimento di Sanità Pubblica

Servizio Igiene Pubblica

Area Disciplinare Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito
Sede di Carpi

Prot. N° 9150/17-Protocollo Generale

Carpi, li 11/2/2017

Oggetto: Comune di Soliera. Adozione VAS VALSAT
ad integrazione della Variante 2016 al PSC.
Deliberazione Consiglio Comunale n. 98 del 29/11/2016.
Parere igienico sanitario.
URB\16-13-16-9260 SG 11.02.17

Sig. Sindaco del
Comune di Soliera
invio tramite email
protocollo@pec.comune.soliera.mo.it

Per conoscenza a:
ARPA
Distretto Territoriale di Pianura
invio tramite email aoomo@cert.arpa.emr.it

Provincia di Modena
Settore Programmazione e Pianificazione
Servizio Urbanistica
invio tramite email
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Facendo riferimento alla vs richiesta in oggetto, volta ad acquisire eventuali pareri di competenza degli Enti coinvolti nel procedimento urbanistico di cui vs. prot. 17833 del 14/12/2016;

esaminata a cura del Servizio Igiene Pubblica la documentazione a noi pervenuta e relativa alla "Adozione di VAS VALSAT ad integrazione della Variante del Piano Strutturale Comunale (PSC)", composta dai diversi elaborati tecnici:

accertato che le modifiche allo strumento urbanistico in parola comprendono numerose varianti le più significative delle quali, oggetto della presente valutazione, sono le seguenti:

(1) *Parziali modifiche alle destinazioni d'uso ammissibili in comparti a destinazione produttiva con PUA approvato o comunque già nel POC 2009-2014 (var. 2.2.1 Ex Sicem e var. 3.2.1 comparto D3.2-1 Modena Carpi).*

(2) *Redistribuzione del carico urbanistico dovuto al trasferimento di capacità edificatoria tra comparti a prevalente destinazione residenziale AR e C2 (Var. 3.1.1),*

(3) *Redistribuzione del carico urbanistico dovuto alla riduzione della Superficie Territoriale del comparto C1.2 "Corte"3 (Var. 3.1.2),*

ribadito che nell'analisi della documentazione citata sono stati considerati i possibili effetti sulla popolazione residente in termine di percezione dell'ambiente circostante, inserimento ambientale, sicurezza e benessere, in adesione alla istanza di "individuare preliminarmente eventuali interventi/azioni di mitigazione" si esprime la seguente:

Dipartimento Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Via Molinari 2 – 41012 Carpi
T. +39.059.659904 F. +39.059.3963754
PEC Dipartimento di Sanità Pubblica dsp@pec.ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367

VALUTAZIONE IGIENICO SANITARIO

Per quanto di competenza, lo scrivente Servizio nel confermare quanto dichiarato nel precedente parere prot. n. 50731/16 del 01/07/2016, lo scrivente Servizio esprime la seguente osservazione/proposta:

Nel documento PSC-VALSAT-VAS SINTESI NON TECNICA nel paragrafo **Sostenibilità rispetto all'inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico** viene correttamente dichiarato che

*“La variante presenta limitati punti di attenzione rispetto all'inquinamento acustico e atmosferico, comunque superabili con la predisposizione di opportune opere di mitigazione, (omissis) in particolare per l'**Ambito Gac ad Appalto**, in considerazione della prossimità del comparto alla SP413 Modena Carpi si rileva anche come l'analisi degli inquinanti da traffico abbia rilevato una qualità complessiva dell'aria accettabile e priva di particolari e significative criticità, se non legate ai valori dell'inquinamento, prodotto dal traffico veicolare principalmente PM10. Gli effetti di tali emissioni dovranno essere mitigati attraverso la piantumazione di specie arboree selezionate tra quelle con alte prestazioni in termini di assorbimento degli inquinanti.*

Si propone, pertanto, al fine di ottenere una mitigazione significativa che la barriera vegetale da collocarsi sul lato prospiciente la Strada Provinciale 413 Modena Carpi sia continua e formata da alberi sempreverdi di altezza adeguata, selezionati tra quelle con alte prestazioni in termini di assorbimento degli inquinanti, e non determinata dalla messa a dimora di rari alberi (9) alternati agli stalli di parcheggi come rappresentato in progetto. I parcheggi sacrificati andranno collocati in altre parti dell'Ambito GAC.

Distinti saluti.

Il Dirigente Medico
Dr. Stefano Galavotti

ALLEGATO 4

parere Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

Prot. 2420 del 21.02.2017



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

CBEC Emilia Centrale
2017U0000707 1.7 20/01/17
Fasc. 2017AN-43005.1.7-45

Reggio Emilia



Spett.le
COMUNE DI SOLIERA
Piazza della Repubblica, 1
41019 SOLIERA (MO)

protocollo@pec.comune.soliera.mo.it

Oggetto: Comunicazione di Adozione della "Valutazione Ambientale Strategica" ad integrazione della Variante 2016 al Piano Strutturale Comunale avvenuta in data 29/11/2016 con delibera del Consiglio Comunale n.98.; osservazioni.

Premesso che:

- con nota via PEC il 6/07/2016 protocollo n. 11391, lo Scrivente Consorzio di Bonifica ha inviato le proprie determinazioni di competenza alla Conferenza di pianificazione indetta ai sensi degli articoli 14 e 32 della L.R. 24/03/2000, n. 20, nell'ambito di approvazione della Variante 2016 del P.S.C. del Comune di Soliera,

- con nota del 18/08/2016 n. protocollo n. 13012, il Consorzio ha inviato le proprie osservazioni alla Variante 2016 al P.S.C. del comune adottato con D.C.C. n.66 del 14/07/2016,

- con nota assunta al protocollo del Consorzio n. 2016E0018107 del 14/12/2016 il Comune di Soliera ha comunicato l'adozione della "Valutazione Ambientale Strategica" ad integrazione della Variante 2016 al Piano Strutturale Comunale avvenuta in data 29/11/2016 con delibera del Consiglio Comunale n.98,

si inviano le osservazioni in allegato.

Si ricorda che gli scarichi delle acque meteoriche provenienti dalle aree di urbanizzazione ed eventuali altre interferenze con il reticolo di bonifica, dovranno essere preventivamente autorizzate dallo scrivente Consorzio, ai sensi del R.D. n. 368 del 1904.

Distinti saluti.

Soliera

N. 0002420 del 21/02/2017 - Arrivo

06 03- - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata-



03604420170002420A01

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Domenico Turazza

Firmato digitalmente

OSSERVAZIONI

Nell'elenco che segue sono indicate, per ogni variante ritenuta di interesse per il Consorzio di Bonifica, le prescrizioni in merito allo scarico delle acque meteoriche provenienti dalle superfici dei comparti relative a:

- il cavo di bonifica al quale dovranno essere recapitate le acque;
- la richiesta o meno di invarianza idraulica, intendendo per invarianza idraulica che il colmo della portata meteorica di dilavamento proveniente dalla ST (Superficie Territoriale dell'ambito di intervento) debba essere:

- in caso di trasformazione e/o ampliamento, pari a quella che attualmente drena il terreno agricolo,

- non superiore a quella già generata dalle superfici attuali in caso di riqualificazione.

Si precisa comunque che tali prescrizioni potranno essere modificate dallo scrivente Consorzio all'atto del rilascio della autorizzazione o nulla osta allo scarico in base a valutazioni idrauliche di dettaglio sulla base dei progetti presentati.

Si ritiene importante sottolineare che nell'anno 2011, a servizio dei primi due comparti indicati nel successivo elenco, sono state realizzate la cassa di espansione sul Cavo S.Michele ed il Cavo Scolmatore. Il Cavo Scolmatore, in corrispondenza dell'inizio di Via Arginetto, devia dal Cavo Arginetto verso Est le portate idrauliche del predetto cavo. Tali portate trovano successivamente recapito nel Cavo S.Michele lungo Via S.Michele nei pressi dell'intersezione con lo Stradello Arginetto, circa 200 m. a monte della cassa citata.

A Nord dell'origine del Cavo Scolmatore, il Cavo Arginetto, tombinato sotto l'omonima via, risulta pertanto essere sgravato da ogni afflusso di portata meteorica in arrivo a Sud dell'origine di Via Arginetto. Questa "configurazione idraulica di scolo delle acque" consente all'"**ambito AR2-1 Capoluogo, Magazzino comunale**" di potere scaricare le portate meteoriche nel Cavo Arginetto senza limitazione.

Nel dimensionamento del Cavo Scolmatore è stata tenuta in considerazione la portata di deflusso delle acque meteoriche del comparto "**ambito C.2-1 Capoluogo, zona sportiva**" e la laminazione del colmo dei volumi d'acqua derivanti da tale ambito avviene, di fatto, nella cassa di espansione sopra richiamata.

- Nome comparto: **ambito AR2-1 Capoluogo, Magazzino comunale**
- Superficie Territoriale: invariata, pari a 8.824 Ha.
- Cavo di bonifica recettore: **Cavo Arginetto a Nord della deviazione nel Cavo Scolmatore.**
- Invarianza idraulica: **No**, per la motivazione sopra scritta

- Nome comparto: **ambito C.2-1 Capoluogo, zona sportiva**
- Superficie Territoriale: invariata, pari a 51.507 Ha.
- Cavo di bonifica recettore: **Cavo Arginetto a Sud della deviazione nel Cavo Scolmatore**
- Invarianza idraulica: **No**, in quanto è presente la cassa sul Cavo S.Michele. Si precisa che dovrà essere adeguato (tramite ampliamento della sezione in terra o posa di manufatto di copertura in c.a.) il tratto di Cavo Arginetto tra il punto di scarico delle portate e l'origine del Cavo Scolmatore

- Nome comparto: **ambito C2-10 nel Capoluogo, Via Gambisa**
- Superficie Territoriale: invariata, pari a 87.000 Ha.
- Cavo di bonifica recettore: **Cavo Gambisa.**
- Invarianza idraulica: **Si, necessaria.**
- Note: si veda la nota del Consorzio di bonifica protocollo 1848 del 8/03/2011 che esprime parere favorevole agli "interventi relativi allo studio idrologico ed idraulico della rete fognaria della zona Ovest del capoluogo e relativo reticolo idrografico superficiale (Scolo Gambisa)".

- Nome comparto: **ambito C1- 2 nel Capoluogo, "C1-Corte"**
- Superficie Territoriale: 72.447 Ha.
- Cavo di bonifica recettore: **Cavo Gambisa.**
- Invarianza idraulica: **Si, necessaria.**
- Note: si veda la nota del consorzio di bonifica protocollo 848 del 8/03/2011 che esprime parere favorevole agli "interventi relativi allo studio idrologico ed idraulico della rete fognaria della zona Ovest del capoluogo e relativo reticolo idrografico superficiale (Scolo Gambisa)".

- Nome comparto: **ambito D.3.2-1 "Modena Carpi" ad Appalto ora denominato Gac**
- Superficie Territoriale: 7.997 Ha.
- Cavo di bonifica recettore: scarico in fosso privato o fognatura poi affluente del **Cavo Arginetto**
- Invarianza idraulica: **Si, necessaria.**

Da: posta-certificata@postecert.it
Inviato: 20/01/2017 12:29:52
A: protocollo@pec.emiliacentrale.it
CC:
Oggetto: CONSEGNA: OSSERVAZIONI VALUTAZIONE AAMBIENTALE STRATEGICA AD INTEGRAZIONE DELLA VARIANTE 2016 AL PSC COMUNALE (2017U0000707)
Allegati: postacert.eml - daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 20/01/2017 alle ore 12:29:52 (+0100) il messaggio "OSSERVAZIONI VALUTAZIONE AAMBIENTALE STRATEGICA AD INTEGRAZIONE DELLA VARIANTE 2016 AL PSC COMUNALE (2017U0000707)" proveniente da "protocollo@pec.emiliacentrale.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.soliera.mo.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec282.20170120122950.18435.08.2.66@pec.aruba.it

ALLEGATO 5

parere Terna Rete Italia Spa

Prot. 158 del 05.01.2017

PEC

TRISPANE/P2017
0000037 - 04/01/2017

Spettabile
Comune di Soliera
Piazza Repubblica, 1
41019 Soliera (MO)
protocollo@pec.comune.soliera.mo.it

Oggetto: **Comunicazione di adozione VAS ad integrazione della Variante 2016 al Piano Strutturale comunale (PSC) del Comune di Soliera. Distanze di prima approssimazione.**

Ci riferiamo alla Vostra lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata prot. 0017833-2016 del 14 Dicembre 2016 inerente a quanto in oggetto.

Nel merito, alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. n. 160 e relativi allegati), riportiamo di seguito la tabella con indicate le Distanze di prima approssimazione (Dpa) determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 ("casi semplici") del documento allegato al citato decreto relativo agli elettrodotti che insistono nel territorio comunale.

Tensione nominale (kV)	Denominazione	N.	Singola Terna / Doppia Terna	Distanza di Prima Approssimazione (m)
132	Carpi Sud – Crevalcore	788	S.T.	20
380	Carpi Fossoli – San Damaso	396	S.T.	50
132	Carpi Fossoli – Carpi Sud	639 640	D.T.	28

Segnaliamo inoltre che la Variante Comparto D3,1 ex SICEM è interessata dalla Linea N.788.

Solo in presenza di situazioni specifiche che interessino casi complessi (angoli di derivazione, parallelismi e incroci di elettrodotti) potrà essere richiesto il calcolo delle aree di prima approssimazione individuabili in corrispondenza di tali casi specifici interferenti con le situazioni in esame.

Rammentiamo che per ogni futuro intervento urbanistico, progettato nelle immediate adiacenze degli elettrodotti di nostra competenza presenti sul territorio da voi amministrato, sarà necessario sottoporre alla scrivente tutta la documentazione per permettere il rilascio del necessario nulla-osta.

Precisiamo inoltre che i progetti dovranno essere redatti tenendo conto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- i terreni attraversati dalla linea sono soggetti a servitù di elettrodotto che, all'interno della fascia di terreno asservita, ne limitano espressamente l'uso, consentendo solo attività e opere che non siano di ostacolo all'esercizio e alla manutenzione della linea stessa;
- eventuali modifiche dei livelli del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni;
- eventuali fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile, esplosivo o di stoccaggio di oli minerali, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio della rete e non dovranno essere costituite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste dalla legge;
- l'eventuale piantumazione di piante e/o l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal d.m. 449/1988 sopra richiamato (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40 °C) e dalla norma CEI 64-7 ed a quanto previsto dall'art. 83 del d.lgs. 81/2008;
- per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie, Vi precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti, in condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.

Vi segnaliamo infine che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione nominale di 380.000 V e 132.000 V e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 e 117 del d.lgs. 81/2008) e dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Per eventuali informazioni e chiarimenti resta a disposizione il nostro ing. Andrea Tramonti
Tel. 0521/557912.

Cordiali saluti.

Unità Impianti Parma
Il Responsabile
(Ing. Sergio Tricoli)

